



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE

(Procedimenti amministrativi attinenti l'attività)

* D.L. 223/06 (decreto Bersani) convertito in Legge n. 248/06 *

Deliberazione C.C. n. 02/2007

Art. 1
Esercizio all'attività di panificazione

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - L.R. n. 10/91.

La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione sanitaria relativa al possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali da adibire all'attività, altresì, dall'autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera, nonché l'indicazione del nominativo responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso e agibilità, di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Art. 2
Vendita al minuto dei propri prodotti di produzione e consumo sul posto

E' consentito ai titolari dell'attività di panificazione la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico - sanitarie.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo nell'attività di panificazione già esistenti che da venire piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Art. 3
Denominazione attività di produzione

1. Panificio:

la denominazione di "**panifico**" viene attribuita alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

2. Pane fresco:

la denominazione di "**pane fresco**" viene attribuita al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale.

3. Pane conservato:

con la dicitura "**pane conservato**" va inteso il metodo o lo stato di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Art. 4
Subingresso nell'attività

1 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'azienda medesima.

2 - Chi subentra nella attività di panificazione prevista dal presente regolamento, è soggetto a semplice comunicazione al Comune, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'articolo 2556 del Codice Civile e sia in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998. Altresì, la comunicazione di subingresso deve contenere l'informazione che nessuna modifica è stata apportata ai locali e alle strutture e contestualmente chiedere la volturazione dell'autorizzazione sanitaria relativa all'esercizio dell'attività.

3 - La data di inizio attività viene considerata quella di presentazione della comunicazione al Comune di cui al comma precedente. Fino a tale data, l'attività commerciale verrà svolta *da causa*.

4 - Il Responsabile dell'ufficio commercio, al termine dell'istruttoria procedimentale di verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 e del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso e agibilità, è tenuto ad inviare al titolare dell'esercizio notizia dell'avvenuta ultimazione dell'istruttoria e della regolarità della stessa (presa d'atto).

Art. 5

Revoca e/o sospensione dell'autorizzazione sanitaria e chiusura dell'attività

1 - L'attività di panificazione è revocata qualora il titolare:

- a) non inizia l'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della D.I.A.;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, 2° comma del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114;

2 - È il Sindaco o delegato Responsabile del servizio ad emettere l'ordinanza di sospensione e chiusura dell'attività. Nel caso di reiterata violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria ordina la sospensione dell'attività per la durata di venti giorni.

Art. 6

Orari di vendita

Per analogia a quanto previsto per le attività commerciali in aree private (deroga ai sensi art. 14 L.R. n. 28/99 così modificato dall'art. 16 L.R. n. 16/2002 - Circ. Assessoriale 9 ottobre 2003, n. 8 modificata dalla Cir. Assessoriale 9 febbraio 2004, n. 1).

Art. 7

Cessazione attività

La cessazione dell'attività è soggetta alla comunicazione al Comune, indicando la data di effettiva cessazione dell'attività di vendita e di conseguenza la restituzione dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 8

Sanzioni

Le violazioni delle prescrizioni all'attività di panificazione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2, 5, lett. C), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1 - In caso di particolare gravità o di recidività il Sindaco o il Responsabile del servizio può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidività si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2 - Per le violazioni previste dal presente regolamento l'autorità competente a ricevere il rapporto, il verbale di violazione e gli scritti difensivi è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzione di pagamento.

Art. 9 **Organi di vigilanza**

Il comune e le autorità competenti in materia igienico – sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.